

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 239/CGF
(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 21 marzo 2014,
ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. NOVA SIRI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOVA SIRI CALCIO/A.S.D. ROTUNDA MARIS DEL 10.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 65 del 5.2.2014)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Nova Siri Calcio di Marina di Nova Siri (Matera). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. U. FINCANTIERI MONFALCONE AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. BRUGNOLO ANDREA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 94 TER, COMMA 13, DELLE N.O.I.F. ED ART. 8, COMMA 9, C.G.S.;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 2064/100 PF13-14/AM/MA DEL 4.11.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 4.12.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. U. Fincantieri Monfalcone di Monfalcone (Gorizia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. HERMES ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 INFLITTA AL CALC. NOBILI ALESSANDRO SEGUITO GARA JUNIORES UNDER 19, CASTELVERDE CALCIO ARL/HERMES ROMA C.S. DEL 7.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Roma - Com. Uff. n. 31 del 12.12.2013 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso Delegazione Provinciale Roma – Com. Uff. n. 35 del 9.1.2014)

La C.G.F. dichiara inammissibile ricorso per revocazione e revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Hermes Roma di Roma. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO PORDENONE CALCIO S.S.D. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. FACCHIN ALESSANDRO SEGUITO GARA GIORGIONE CALCIO 2000/PORDENONE CALCIO S.S.D S.R.L. DELL'1.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 5.3.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Pordenone Calcio S.S.D. S.R.L. di Pordenone. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAVAGNESE 1919/CHIAVARI CALCIO CAPERANA DEL 2.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 5.3.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova), riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €1.500,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 21 marzo 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete